

Presso i nostri uffici troverai i servizi
che cerchi per la tua serenità



CAF UCI Srl
Centro Assistenza Fiscale

BREVE GUIDA DEL MODELLO 730 2024



Via in Lucina, 10 - 00186 ROMA - tel. 06.68210370

Breve guida del Modello 730 2024

Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730.

Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Per chi viene predisposto

A partire dal 30 aprile, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell'area dedicata del proprio sito web www.agenziaentrate.gov.it. Da quest'anno, nell'area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata. Con la nuova modalità di compilazione, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono proposte con un linguaggio semplificato al contribuente, che può direttamente confermarle o modificarle attraverso un percorso guidato. I dati così confermati, modificati o integrati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730.

Chi può presentare il modello 730 2024

Possono presentare il modello 730 coloro che nel 2023 sono:

- lavoratori dipendenti o pensionati;
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2023 al mese di giugno dell'anno 2024;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;

redditi di capitale di fonte estera diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, indicati nella sezione III del quadro L (**novità 2024**)

Chi può presentare il modello 730 2024

Dal 2024, inoltre, possono utilizzare il modello 730, anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, e/o al pagamento delle relative imposte, [compilando il Quadro W](#)

In caso di modello 730 senza sostituto, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso stesso, puoi comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate le tue coordinate bancarie mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate; se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Il modello 730 per i coniugi, persone incapaci e decedute

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

Per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2023 delle persone decedute nel 2023 o entro il 30 settembre 2024, gli eredi possono utilizzare il modello 730. Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF.

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi per i quali è possibile la compilazione del modello 730 e almeno uno dei due può utilizzare questo modello, i coniugi possono presentare la forma congiunta del modello 730. Non è possibile però utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Chi non può presentare il modello 730 2024

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2024 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2023 hanno percepito:
 - redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario;
 - redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
 - redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nel 2023 e/o nel 2024 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- nel 2023 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, e che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24;
- coloro che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Quando si presenta Il 730 precompilato

deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d'imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate. Al contrario, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. **I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2029**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli. Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare, nei casi previsti, che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il:

15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;

29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;

23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta. Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. **A novembre** viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta **entro il 10 ottobre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Rimborsi, trattenute e pagamenti

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto:

□ se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

– trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
– o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche; Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

□ se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Come è composto il modello 730 2024

MODELLO 730 BASE

❑ Frontespizio

Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.

❑ Firma della dichiarazione

❑ Quadro A (redditi dei terreni)

Redditi che derivano dal possesso dei terreni.

❑ Quadro B (redditi dei fabbricati)

Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.

❑ Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale, le ritenute relative all'imposta sostitutiva sulla R.I.T.A, i dati relativi al trattamento integrativo e alla detrazione per il comparto sicurezza e difesa.

❑ Quadro D (altri redditi)

Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

Come è composto il modello 730 2024

MODELLO 730 BASE

❑ **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**

Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

❑ **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**

Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti

❑ **Quadro G (crediti d'imposta)**

Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per l'acquisto prima casa under 36, per art bonus, per negoziazione e arbitrato, per le mediazioni, per il contributo unificato, per lo sport bonus, per la videosorveglianza, per la bonifica ambientale, social bonus, per spese per l'attività fisica adattata, per spese per l'accumulo di energia da fonti rinnovabili, erogazioni a favore delle fondazioni ITS Academy e a quelle che operano in zone ad alto tasso di disoccupazione.

Come è composto il modello 730 2024

MODELLO 730 BASE

❑ **Quadro I (Imposte da compensare)**

Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2024 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2024 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.

❑ **Quadro L (Ulteriori dati)**

Informazioni in merito ai redditi prodotti dai residenti a Campione d'Italia, dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e informazioni relative ad alcuni redditi di capitale assoggettati a imposta sostitutiva.

❑ **Quadro W (Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale)**

Informazioni relative agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, comprensive delle relative imposte sostitutive (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).

❑ **Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)**

Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta

Dichiarazione 730/2024 ordinario

Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI). Il contribuente per cui l'Agenzia delle entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato. Il contribuente per cui l'Agenzia delle entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso di alcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

Reperibilità del modello

Il modello 730/2024 e le relative istruzioni sono reperibili esclusivamente sul sito web dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

A chi si presenta

Il Mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Quando e come si presenta

Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d'imposta. Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato. Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

Novità 730/2024

Le principali novità contenute nel modello 730/2024 sono le seguenti:

- Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia
- Detrazioni per familiari a carico
- Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione
- Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa
- Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo
- Detrazione Super bonus
- Detrazione bonus mobili
- Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B
- Credito d'imposta mediazioni
- Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato
- Credito d'imposta contributo unificato
- Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari
- Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica

Novità 730/2024

Ampliamento platea 730: da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF.

In particolare è ora possibile presentare il 730:

- per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
- per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
- assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVA FE, IVIE e Imposta cripto-attività);

Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730;

Detrazioni per familiari a carico: per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall'assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali;

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;

Novità 730/2024

Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;

Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo;

Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;

Detrazione bonus mobili: per l'anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;

Novità 730/2024

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell'IVA pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;

Credito d'imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;

Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;

Credito d'imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022.

Novità 730/2024

Novità relative al Quadro C, redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Dalle attuali **bozze pubblicate sul sito internet** dell'Agenzia delle Entrate del Modello 730/2024 e delle relative Istruzioni alla Compilazione, si ricava che, anche quest'anno il quadro C del modello dichiarativo è stato modificato rispetto all'anno precedente. Questo quadro accoglie i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ed è sostanzialmente presente in tutti i modelli 730.

Le **novità nella compilazione** sono molteplici: nella colonna 1 “Tipo” reddito (righe da C1 a C3) sono stati introdotti due nuovi codici reddito:

codice 8: redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo

codice 9: redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni.

I dati per compilare i righe con queste nuove tipologie di redditi sono presenti in appositi campi delle Certificazioni Uniche 2024 (CU) che verranno consegnate ai contribuenti coinvolti.

è stata introdotta nel quadro la **Sezione VII – “Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione”**: questa sezione è composta da 6 colonne e dovrà essere compilata per assoggettare a tassazione ordinaria o sostitutiva gli importi delle mance ricevuti dai dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande.

Novità 730/2024

Novità relative al Quadro C, redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Per beneficiare della tassazione sostitutiva dell'Irpef del 5% occorre che il contribuente nell'**anno 2022** abbia percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro; inoltre, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un importo di mance non superiore al **25%** di tutti i redditi di lavoro dipendente ricevuti nell'anno da imprese turistico-alberghiere e della ristorazione.

A seconda della modalità di tassazione operata dal datore di lavoro, saranno compilati diversi campi della CU 2024 consegnata al contribuente e quest'ultimo potrà decidere di modificare la tassazione applicata se la ritiene meno vantaggiosa (un po' come già accade per i premi di risultato). Per approfondire il tema, si segnala la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 29 agosto 2023**.

In fine, si segnala che è stato innalzato da 491 euro a **517 euro**, il limite della detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa; questa modifica non ha impatto sulla compilazione del quadro, ma esclusivamente nella liquidazione del modello dichiarativo.

Novità 730/2024

730 senza sostituto d'imposta per tutti

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 28/02/2024, n. 68472, ha approvato il Modello 730/2024 e le istruzioni alla compilazione.

Le istruzioni, recependo il disposto dell'articolo 2, co.2, D.Lgs. 1/2024 (cd. Decreto "Adempimenti"), confermano che dal 2024 **i contribuenti potranno scegliere di presentare il 730 senza sostituto anche in presenza di un datore di lavoro o dell'ente pensionistico**. Questo comporta che i contribuenti potranno ottenere il rimborso del credito direttamente dall'Agenzia delle Entrate e qualora la dichiarazione presenti un debito, il versamento verrà effettuato con F24 nei termini ordinari.

Fino allo scorso anno, la dichiarazione dei redditi senza sostituto era rivolta a specifiche categorie di contribuenti, tra cui i disoccupati (senza un sostituto d'imposta al momento della presentazione del 730) oppure i lavoratori domestici, il cui datore di lavoro non è sostituto di imposta. Non era quindi consentita la presentazione del 730 senza sostituto dai contribuenti che il sostituto ce l'avevano e nemmeno da quei contribuenti con un sostituto incapiente e non in grado di effettuare il conguaglio. Non era raro, difatti, che il sostituto, non riuscisse a rimborsare in busta paga, in un'unica soluzione, il credito scaturente dal 730 e dovesse provvedere al rimborso con rate mensili e che anche dopo il mese di dicembre avanzasse un credito residuo in capo al dipendente, in tal caso il datore di lavoro doveva esporre nella Certificazione unica l'importo non rimborsato, consentendo al contribuente di riportare la cifra nella successiva dichiarazione dei redditi, ma chiaramente il credito continuava ad essere riportato in avanti senza la possibilità del totale recupero a meno di non presentare il modello Redditi, con lunghi tempi di rimborso.

Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse. Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute. Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite. Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2024 o al modello REDDITI Persone fisiche 2024 e seguendo le relative istruzioni.

Informazioni utili

Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D. Dall'anno d'imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, se nel corso del 2023 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF. Il Comune di Venezia può autonomamente individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.

Unioni civili

In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Informazioni utili

Imu, Imi e Imis

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis. La legge di bilancio 2023 dispone che dal 1° gennaio 2023 si applicano anche all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della Regione Friuli Venezia Giulia le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'ILIA.

Certificazione Unica 2024

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta. Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2023 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2024, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 16 marzo 2024, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65). Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Informazioni utili

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html>.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta nel riquadro "Firma dichiarazione" della prima facciata del Modello base compilato. Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di tre interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E

Informazioni utili

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi")

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia. I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR.

Termini di versamento da parte degli eredi

Per le persone decedute nel 2023 o i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2024 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2024.

Informazioni utili

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale: i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

- ❑ i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- ❑ i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- ❑ i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- ❑ le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte. I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Informazioni utili

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. REDDITI Persone fisiche 2024 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello. Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Dichiarazione presentata dagli eredi

Per le persone decedute dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023 può essere presentata utilizzando il modello 730/2024. In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d'imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d'imposta dell'erede. Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF entro i termini indicati nel paragrafo "Termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi" del capitolo "Informazioni preliminari" del modello REDDITI PF 2024. Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2023 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3. Per le informazioni sulle modalità di compilazione, vedere le istruzioni fornite al capitolo "Informazioni relative al contribuente".

DOCUMENTI PER 730/2024

Documento di identità:

copia documento di identità valido del dichiarante e, se congiunta, anche del coniuge, eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di telefono (cellulare e fisso).

Tessera sanitaria:

copia per il codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico.

Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente:

730/2023 o Modello Redditi PF 2023 (ex unico), anno imposta 2022, comprese eventuali dichiarazioni integrative/rettificative o ultima dichiarazione presentata (solo per chi non ha presentato la precedente dichiarazione dei redditi con il nostro CAF). In caso di Modello Redditi anche la ricevuta di avvenuta trasmissione dell'Agenzia delle Entrate.

Versamenti F24:

deleghe di versamento F24 quietanzate (con timbro di pagamento o ricevuta di pagamento online) di acconti d'imposta IRPEF, addizionale regionale e comunale, cedolare secca relativi al 2023.

Dati del datore di lavoro (o altro sostituto d'imposta)

in essere nel periodo da giugno a settembre 2024, il quale è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio.

Certificazioni di invalidità

rilasciate da Commissioni Pubbliche del dichiarante, del coniuge e familiari.

Attestato di esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria

inerente alle patologie che ne danno diritto

DOCUMENTI PER 730/2024

Certificazione Unica 2024

(redditi 2023) di lavoro dipendente e/o pensione e/o autonomo non professionale, ivi comprese quelle dell'INPS per disoccupazione, mobilità, cassa integrazione e NASPI.

Attestazione 2024 del datore di lavoro

delle somme corrisposte a COLF e BADANTI per l'anno 2023.

Certificazione 2024 (CUPE)

degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2023.

Certificato 2024 delle pensioni estere

o estratto conto 2024 dove viene pagata la pensione.

Assegno mantenimento del coniuge:

ricevute di versamento/bonifici periodici percepiti dall'ex coniuge e sentenza di separazione o divorzio.

Certificazioni rilasciate da soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare

per le locazioni brevi con finalità abitative e anche turistiche la cui durata non supera i 30 giorni, anche attraverso la gestione di portali online.

Documentazione delle imposte estere versate

(con traduzione in italiano)

TERRENI E FABBRICATI

- **visure catastali di terreni e di fabbricati** posseduti nel 2023 a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale nonché eventuali variazioni reddituali notificate dall'Ufficio del Catasto;
- **atti notarili di terreni e fabbricati** acquistati, ereditati o venduti nell'anno 2023;
- **contratti per canoni di locazione** relativi a terreni e fabbricati affittati nell'anno 2023.

Per le abitazioni concesse in locazione con applicazione della cosiddetta “**cedolare secca**” sono necessari, in aggiunta al contratto, l'eventuale Modello 69 o Modello Siria o Modello RLI e l'eventuale comunicazione all'inquilino. Per le locazioni brevi con finalità abitative e anche turistiche la cui durata non supera i 30 giorni, stipulate con l'intervento di soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, sono necessari gli eventuali Modelli CU 2024 rilasciati dagli stessi.

Spese mediche detraibili

Nel 730/2024 è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese mediche sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Spese mediche detraibili

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Spese mediche detraibili

Per le spese indicate nel rigo E1, e anche E2, E3, E25 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.

Si riportano esempi che riguardano tanto le spese mediche per sé che quelle per i familiari a carico, ad esempio:

• **per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:**

- relative all'acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- **relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l'apertura e chiusura di malattie o infortuni**, per pratiche assicurative e legali **occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;**
- **per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute**, intestate alla persona con disabilità o al familiare, a cui la persona disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere, **anche una certificazione del medico curante** che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto con certificazione d'invalidità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 **o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista** della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la disabilità della persona, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata. **Nonché una certificazione attestante la disabilità fisica, psichica o sensoriale**, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata.

Spese mediche detraibili

- **È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;**
- **per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. **Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l'autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.****

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 e la [**circolare n. 15/E del 19 giugno 2023.**](#)

Spese detraibili e deducibili

- **documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui** ipotecari contratti per la costruzione o ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale: dichiarazione attestante l'importo degli interessi pagati, copia del contratto di mutuo ed eventuali successivi contratti di rinegoziazione, documentazione fiscale relativa alle spese sostenute per la costruzione o ristrutturazione, abilitazione amministrativa per l'esecuzione dei lavori (concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività, ecc);
- **dichiarazione rilasciata dalla compagnia d'assicurazione** attestante il versamento di premi detraibili per le assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e premi finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave;
- **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate per le unità immobiliari ad uso abitativo;
- **documentazione relativa a spese sostenute per la frequenza** di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione, della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria;
- **documentazione relativa a spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti** ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- **fatture per spese funebri** indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con le persone decedute;

Spese detraibili e deducibili

- **documentazione relativa al pagamento delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento** per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
- **documentazione attestante il pagamento di compensi a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale;
- **documentazione attestante le spese sostenute dagli studenti universitari "fuori sede"** per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/98 ovvero per canoni relativi ai contratti di ospitalità nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative (anche se in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni);
- **quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici**
- **ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus**
Organizzazioni Internazionali, Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici non economici, Associazioni sindacali di categoria od altre fondazioni con finalità di interventi umanitari, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari.

Spese detraibili e deducibili

- ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche;
- ricevute relative a contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
- ricevute relative ad erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
- ricevute relative ad erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave;
- documentazione relativa a spese veterinarie;
- documentazione attestante il pagamento, da parte dei genitori, di rette per la frequenza di asili nido;
- quietanza relativa ad erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- documentazione attestante le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli;
- documentazione relativa alla stipula di contratti di leasing per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale (contratto di leasing ed importi versati);

Spese detraibili e deducibili

- **ricevute di pagamento contributi obbligatori:** contributo versato alla gestione separata dell'INPS; contributi agricoli unificati versati all'INPS (gestione ex-Scau), contributi per l'assicurazione obbligatoria INAIL delle casalinghe;
- **ricevute di pagamento contributi volontari** (contributi per ricongiunzione periodi assicurativi, contributi per riscatto degli anni di laurea, ecc.);
- **ricevute attestanti il pagamento degli assegni periodici al coniuge separato**, copia della sentenza di separazione o divorzio nonché codice fiscale del coniuge separato;
- **ricevute di pagamento contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori** versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale e familiare (colf, baby-sitter, ecc.);
- **quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;**
- **documentazione fiscale relativa a spese mediche** generiche e di assistenza specifica sostenute per soggetti portatori di handicap;

Spese detraibili e deducibili

- **documentazione relativa a contributi corrisposti ad Organizzazioni non Governative (ONG)** riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
- **ricevute di pagamento contributi alle forme pensionistiche complementari e/o individuali;**
- **certificazione rilasciata dall'ente autorizzato** che attesta l'ammontare delle spese sostenute per l'adozione di minori stranieri;
- **ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni** non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni ed associazioni riconosciute;
- **ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di enti universitari**, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;
- **documentazione fiscale relativa a spese sostenute per l'acquisto o per la costruzione** di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dalla costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni;
- **documentazione relativa ad altri oneri deducibili.**

Spese detraibili e deducibili

- **in caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 50 per cento:**

copia del modulo di comunicazione inviato al Centro Operativo di Pescara o al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente (Modello L449/97 01), ricevuta postale della raccomandata relativa alla spedizione di tale modello (si ricorda che per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 è stato abrogato tale obbligo), ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la documentazione sopra esposta può essere sostituita da una certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l'importo della spesa imputabile ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio. Per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 sono necessari i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione; se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile, sono necessari anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato. Tale documentazione deve essere visionata dal Caf anche se la spesa è stata detratta nella precedente dichiarazione. Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica la detrazione è elevata nella misura del 65 per cento. Se le procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 la detrazione spettante è pari al 50, 70 o 80 per cento a seconda della riduzione del rischio sismico conseguito. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali la detrazione spettante è pari al 75 o 85 per cento;

Spese detraibili e deducibili

- **in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali spetta la detrazione del 65 per cento:**

fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all'ENEA e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione deve essere visionata dal Caf anche se la spesa è stata detratta nella precedente dichiarazione;

- **documentazione relativa a spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde”:**

delle aree private scoperte, puoi detrarre il 36% su una spesa massima di € 5.000 La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oltre alla documentazione fiscale attestante la spesa è necessaria la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni);

- **documentazione relativa a spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici:**

di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, puoi detrarre il 50% delle spese sostenute fino a un massimo di € 10.000 destinati a immobile oggetto di ristrutturazione tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019.

Spese detraibili e deducibili

Detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale:

copia del contratto di locazione e copia del Modello F24 attestante il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2022 o l'eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l'opzione per la "cedolare secca";

Superbonus:

A fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"), spetta una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta. In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati sotto la supervisione di un tecnico che si occupa di redigere e trasmettere le dovute asseverazioni ed è richiesta l'apposizione del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato.

Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza:

è prevista una detrazione del 50% per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus acqua potabile:

Per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Puoi risparmiare fino a 1.000 euro per ogni unità immobiliare

Spese detraibili e deducibili

- **documentazione relativa a spese sostenute nel 2023** da giovani coppie per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale;
- **ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni** concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus);
- **ricevute relative ad erogazioni liberali** a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (School bonus);
- **documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la bonifica ambientale;**
- **documentazione relativa alle erogazioni liberali** effettuate per la manutenzione e realizzazione di impianti sportivi pubblici;
- **documentazione relativa a spese sostenute per l'installazione di impianti di videosorveglianza e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate;**
- **documentazione relativa alle spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta pace contributiva);**
- **documentazione relativa alle spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.**

Spese detraibili e deducibili

Intermediari:

Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 1.000 se ti sei servito di un'agenzia immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale.

Bonus Facciate:

per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% dell'intera spesa sostenuta.

Recupero edilizio:

puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione su una spesa massima di € 96.000
La detrazione può arrivare all'80% se la ristrutturazione riduce il rischio sismico.

Documentazione da produrre ai fini della detrazione delle spese riferite al superbonus 110%

Titolo di possesso dell'immobile

- visura catastale
- preliminare di compravendita (in caso di lavori su immobile non ancora di proprietà)
- certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del familiare convivente con il proprietario dell'immobile dalla data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese se antecedente
- copia della dichiarazione di successione se presentata (in caso di immobile ereditato dopo l'esecuzione dei lavori)
- copia del contratto di locazione/comodato (in caso di lavori eseguiti in qualità di locatario o comodatario)
- copia della sentenza di separazione (in caso di lavori eseguiti in qualità di coniuge assegnatario)

Documentazione da produrre ai fini della detrazione delle spese riferite al superbonus 110%

Documenti attestanti i lavori

- dichiarazione amministratore in caso di lavori condominiali
- copia delibera assembleare e attestazione natura lavori e i dati catastali degli immobili (solo in caso di condominio minimo – con numero di immobili inferiore a 8)
- titolo abilitativo (Cila, Cila "Superbonus", Scia, Pdc)
- ape ante lavori
- ape post lavori
- asseverazione requisiti tecnici
- scheda descrittiva
- ricevuta enea (risparmio energetico)
- asseverazione della progettazione strutturale (per lavori antisismici)
- copia polizza assicurazione tecnico
- consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori (in caso di lavori su un immobile tenuto in locazione/comodato)

Documenti contabili

- fatture
- bonifici
- bollettini per oneri di urbanizzazione

Attenzione: in presenza di soli interventi trainati, portare la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato!

Informativa sul trattamento dei dati personali

Cenni Generali

Per *privacy* si intende comunemente il diritto della persona di impedire che le informazioni che la riguardano vengano trattate da altri, a meno che il soggetto non abbia volontariamente prestato il proprio consenso. Il termine *privacy*, concetto inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione estensiva, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.

Codice in materia di protezione dei dati personali.

A seguito dell'entrata in vigore dal 25 maggio 2018 del nuovo Regolamento UE 2016/679 – applicato in tutta Europa – la normativa italiana sarà oggetto di adeguamento alle nuove disposizioni dettate dalla normativa europea relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.” *Privacy* non è infatti più considerata quale diritto a che nessuno invada il “nostro mondo” precostituito bensì è anche intesa quale diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle, attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Trasferimento dati all'estero

Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione 106 - 00147.

Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione 106 - 00147 Roma – indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo **www.garanteprivacy.it**.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati

SCADENZE*	CONTRIBUENTE
ENTRO IL 16 MARZO	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A PARTIRE DAL 30 APRILE	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
ENTRO IL 15 GIUGNO	Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
ENTRO IL 29 GIUGNO	Riceve ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20 giugno.
A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
ENTRO IL 23 LUGLIO	Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.
ENTRO IL 15 SETTEMBRE	Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione. Presenta al proprio sostituto d'imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.
ENTRO IL 10 OTTOBRE	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
ENTRO IL 25 OTTOBRE	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
A NOVEMBRE	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.


SCADENZE*	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 15 GIUGNO	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.</p> <p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.</p>
ENTRO IL 29 GIUGNO	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p>
ENTRO IL 23 LUGLIO	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.</p> <p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.</p>
ENTRO IL 15 SETTEMBRE	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p> <p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p>
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.</p> <p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.</p>
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	<p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.</p>

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.



I contribuenti, che si rivolgono per la prima volta presso i nostri centri, in relazione alle spese pluriennali (ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili- elettrodomestici, ecc..) devono presentare documentazione in copia degli anni precedenti, e anche l'ultima dichiarazione dei redditi. Il contribuente deve presentare i documenti in fotocopia e originali in visione. Gli originali vanno conservati dal contribuente fino al 31/12/2029.

Contatta le nostre sedi per prendere un appuntamento.



CAF UCI^{Srl}
Centro Assistenza Fiscale



IL SISTEMA UCI

CAF

(CENTRO ASSISTENZA FISCALE)

MODELLO 730 - MODELLO REDDITI (EX UNICO) - MODELLO ISE - MODELLI RED
DETRAZIONI - CALCOLO TASI - VISURE - MODELLI ICRIC / ICLAV / ACCAS
SUCCESIONI - RILASCIO MODELLO C.U. PENSIONATI

PATRONATO ENAC

(ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AI CITTADINI)

ASSISTENZA E INVIO TELEMATICO DELLE DIVERSE
PRATICHE PREVIDENZIALI, PRESSO: INPS, INAIL, ECC.
(Qualsiasi tipo di pensione - Qualsiasi richiesta di invalidità civile - Ricostituzioni
Calcolo della pensione - Disoccupazione - Indennità di maternità - Cause di servizio
Infortuni - Servizi di consulenza medica e legale e ogni pratica assistenziale)

CAA

(CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA)

ASSISTENZA ALL'ELABORAZIONE DI DOMANDE PER I PROPRI ASSOCIATI PER
L'AMMISSIONE A BENEFICI COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI
(Fascicolo Aziendale - Pratiche PAC - Consulenze Tecniche - Servizi UMA
e tutte le pratiche inerenti, l'attività delle aziende agricole)

ANAPIA

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE INDUSTRIA E AGRICOLTURA)

ATTIVITÀ FORMATIVE, SERVIZI ALLE IMPRESE
RICERCA, PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA

UNAP-UCI

(UNIONE NAZIONALE PENSIONATI)

SERVIZI E ASSISTENZA A TUTTI I PENSIONATI

UNAAT

(UNIONE NAZIONALE AMBIENTE E AGRITURISMO)

SELEZIONA AZIENDE E PRODOTTI CHE POSSANO RAPPRESENTARE
IL MEGLIO DELLA TRADIZIONE GASTRONOMICA,
DELLA QUALITÀ E DEL GUSTO ITALIANO NEL MONDO

UNICOLF

(UNIONE NAZIONALE COLF E BADANTI)

